

Pievepelago, 15/12/2024

Il giorno 15/12/2024, alle ore 19.30, presso la sala consiliare del Comune di Pievepelago, si è riunita in **Seconda Convocazione l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Pievepelago Per Te APS**, come previsto e regolamentato dallo statuto art. 8 come da convocazione inviata agli associati in data 30/11/2024 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione modifiche ed integrazioni statuto associativo;
- 2) Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'Ordine del Giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto alla messa a disposizione di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

- **Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente sig. Mirko Soffiatti** che propone come **segretario verbalizzante il sig. Daniele Vignocchi** che accetta.

Sono presenti n. 27 associati su 43 iscritti di cui n. 11 in proprio e n. 16 per delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 8 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Approvazione modifiche ed integrazioni statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Consigliere sig. Daniele Vignocchi il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, ovvero la necessità, in primis, di integrare il testo con procedure di tipo operativo che interessano, in particolare, l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle loro consuete attività, in modo tale che venga redatta una vera e propria guida utile a chi dovesse trovarsi per la prima volta a gestire le attività di questi organi sociali, evitando di doversi, così, mettere a confronto con varie norme proprie di altri testi di legge come il Codice Civile e specifici testi unici che potrebbero mettere in difficoltà; ed, inoltre, di recepire anche le varie circolari e decreti correttivi che sono stati emanati dal 2019, anno di approvazione dello statuto attualmente in vigore, in avanti dal Ministero del Lavoro in materia di Terzo Settore, andando a modificare il primo testo del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Per praticità, visto anche la riformulazione di articoli e commi, esclusivamente da un punto di vista di forma e non di sostanza, si intende andare ad approvare direttamente un nuovo statuto, sempre, e comunque, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto cui segue un breve dibattito, durante il quale, per i punti interessati da modifica o integrazione, il Consigliere sig. Daniele Vignocchi mette a confronto la differenza tra lo statuto attualmente in vigore e la nuova proposta che si intende approvare.

Gli associati presenti vengono più volte interpellati, da parte del Consiglio Direttivo, per capire se le modifiche ed integrazioni proposte risultino chiare e non lascino dubbi in merito alla loro interpretazione, ricevendo da parte degli intervenuti responso positivo, sottolineando la chiarezza

dell'esposizione del nuovo testo da parte del Consigliere sig. Daniele Vignocchi.

Al termine della lettura del nuovo statuto, senza che nessuno dei presenti richieda delucidazioni o avanzati domande in merito, il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano:

- Favorevoli: 27
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli uffici del Runts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

Si autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per il perfezionamento del deposito dell'atto.

2) varie ed eventuali.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno, nessuno dei presenti prende la parola e, pertanto, si ritiene che non ci siano altri argomenti sui quali deliberare e il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20.41 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario
Vignocchi Daniele

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena
Sec. Stacc. di Pavullo n/F

Registrato il 03/02/2025

N° 67 Atti Privati Serie 3

€ 100,00 (duecento/00)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Dott. Chio G. G. G.

L'ADDESSO

Il Presidente
Soffiatti Mirko



ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN

SECONDA CONVOCAZIONE:

NOME E COGNOME:

FIRMA:

MIRKO SOFFIATTI	Mirko Soffiatti
DANIELE VIGNOCCHI	Daniele Vignocchi
GIORGIANA BALDI	Giorgiana Baldi
MATEO SOFFIATTI	Mateo Soffiatti
MARCO LENZINI	Marco Lenzi
SILVIA FERRARI	Silvia Ferrari
PAOLO NIZZI	Paolo Nizzi
ROBERTO SERNESI	Roberto Sernesi
MARTINA FERRARI	X DELEGA Martina Ferrari
MARCO GALLI	X DELEGA Marco Galli
NICOLA BORTOLOTTI	X DELEGA Nicola Bortolotti
MORDINI GRAZIANO	X DELEGA Mordini Graziano
BARIGAZZI NADIA	X DELEGA Barigazzi Nadia
GALLI ALFONSO	X DELEGA Galli Alfonso
FRANCESCO COLO'	X DELEGA Francesco Colo'
GIOVANNA PASQUERI	X DELEGA Giovanna Pasqueri
STEFANO MORDINI	Stefano Mordini
GIANLUCA BIONDINI	Gianluca Biondini
GIUSEPPE CROVETI	X DELEGA Giuseppe Croveti
ALESSIO VIGNOCCHI	X DELEGA Alessio Vignocchi
ANDREA VIGNOCCHI	X DELEGA Andrea Vignocchi
ALESSANDRO PASUCCI	X DELEGA Alessandro Pasucci
PIETRO MORDINI	X DELEGA Pietro Mordini

**ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN
SECONDA CONVOCAZIONE:**

NOME E COGNOME:

FIRMA:

[illegible]

STATUTO

ASSOCIAZIONE "PIEVEPELAGO PER TE" A.P.S.

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

- 1) E' costituita, e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del codice del Terzo settore, l'Associazione denominata "PIEVEPELAGO PER TE" A.P.S. (di seguito più brevemente indicata come "Associazione") con sede legale nel Comune di Pievepelago. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti Gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
- 2) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

- 1) L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.
- 2) Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3) Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:
 - (lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - (lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a) organizzare turisticamente la località;
 - b) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;
 - c) sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 - d) rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Pievepelago e la qualità della vita dei residenti;
 - e) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale.
- 4) Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel precedente comma, l'Associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:
- a) Promozione e attivazione tavoli di confronto con le Amministrazioni ed altre realtà pubbliche e private competenti nel settore turistico,
 - b) organizzazione azioni di miglioramento estetico del territorio;
 - c) promozione e organizzazione iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - d) programmazione, progettazione e gestione, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.),
 - e) l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia,
 - f) proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di attività e spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei più giovani, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate,
 - g) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.

Le attività dell'associazione sono esercitate nel rispetto della legislazione vigente in materia di enti del terzo settore (ETS). Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse, deliberate dagli organismi associativi competenti, compatibili con le finalità di promozione sociale espresse dall'associazione.

- 5) L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
- 6) L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
- 7) L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

- 8) Sono volontari gli associati e i non associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
- 9) L'organo preposto alla gestione concreta dei volontari è il Consiglio Direttivo.
- 10) L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione;
- 2) Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - a) quote di adesione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - b) contributi e liberalità dei soci, di enti privati o pubblici, come Stato, Regione, enti locali e istituzioni pubbliche, e di privati;
 - c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, enti privati, associazioni e soci;
 - d) proventi derivanti da attività di natura commerciale, artigianale ed agricola svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
 - e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, raccolte fondi e sottoscrizioni a premi.
- 3) In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, oppure di morte, di recesso, o di esclusione di un associato dall'Associazione, può farsi luogo alla ripartizione del patrimonio dell'Associazione.
- 4) I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale
- 5) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di adesione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi per il suo rinnovo.

Art. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 1) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche o entità collettive, che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie o almeno tre associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
- 3) Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediata acquisizione della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci, previa versamento della quota associativa prevista. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 5) La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 6) Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto in Assemblea;
 - c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
- 7) Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali, a versare le quote associative e a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.
- 8) Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.
- 9) I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.
- 10) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
- 11) Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.
- 12) Gli enti possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
- 13) I soci, come sopra individuati, sono soci ordinari dell'Associazione.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 1) Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
- 2) Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio d'Amministrazione, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
- 3) I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30/09 di ogni anno.
- 4) Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 5) In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
- 6) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate nel tempo.

Art. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 1) L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive e vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute preventivamente accordate con il Consiglio Direttivo.
- 2) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di controllo e di Revisione dei conti (facoltativi, obbligatori nei casi previsti ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore).
- 3) Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

4) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 2) Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più alto di carica.
- 4) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
- 5) In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
- 6) I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più alto di carica ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 8) Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
- 9) Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 10) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
- 11) L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
- 12) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole

della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

- 13) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo, previa nomina del liquidatore, sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
- 14) L'Assemblea ordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, contenente ordine del giorno, luogo, data, orario della prima ed eventuale seconda convocazione. L'assemblea straordinaria viene convocata, nelle medesime modalità dell'ordinaria, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 15) L'Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
 - c) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - d) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- 16) L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE) E PRESIDENTE

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo d'amministrazione dell'Associazione, responsabile della sua gestione, e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, di maggiore età, eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

- 3) Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni o, comunque, il tempo necessario all'approvazione di tre bilanci consuntivi, e i suoi componenti non possono svolgere più di due mandati.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti: il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario, i quali devono dichiarare di accettare la carica sociale a loro conferita dal Consiglio. Il Presidente nominato presiede l'incontro.
- 5) La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 6) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più alto di carica.
- 7) Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
- 8) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) la fissazione delle quote associative;
 - c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
 - m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- 9) Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
- 11) È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e

dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- 12) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

- 1) Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
 - d) per mancata accettazione della carica di Presidente da parte dei membri del Consiglio Direttivo.
- 2) In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più alto di carica, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione, per procedere alla sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo mediante elezioni.
- 3) Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
- 4) Nel caso di cui al precedente punto comma a), il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più alto di carica, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione, e provvedere alla nomina di un nuovo Presidente, individuandolo tra i membri del Consiglio stesso. Se tali dimissioni non riguardano anche il ruolo di consigliere Direttivo, non occorre ripristinare il posto vacante, altrimenti il Consiglio può valutare il reintegro attingendo dai primi non eletti delle ultime elezioni indette. Nel caso in cui la carica di Presidente non venisse accettata tra i membri del Consiglio stesso, quest'ultimo decade come previsto dall'art. 1 comma 1 lett. d).

Art. 11

VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

- 1) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e lo sostituisce ogni qualvolta quest'ultimo si trovi impossibilitato a svolgere le sue funzioni, oppure sia assente, oppure lo abbia delegato, con atto scritto, a svolgere compiti e funzioni proprie del Presidente stesso.
- 2) Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

- 3) Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- 4) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art.12

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dal presente statuto.
- 3) Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e, dunque, potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione sia priva di personalità giuridica e abbia entrate non superiori a 300.000 €:
 - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
 - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore
- 4) In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 €, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata, redatto in conformità a modello approvato con D.M. del Ministero del Lavoro;
- 5) Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
- 6) Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- 7) L'Associazione, per ogni raccolta fondi, dovrà predisporre apposito rendiconto redatto ai sensi dell'art. 80 comma 6 e dell'art. 79 comma 4 lett. A del D.Lgs 3 agosto 1997 n. 117.

- 8) Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
- 2) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- 3) Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
- 4) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14

SCIOGLIMENTO

- 1) L'Associazione ha durata illimitata.
- 2) Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
- 3) Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori, ovvero coloro che sono tenuti a gestire la fase di liquidazione di un ente. Essi devono compiere tutti gli atti di amministrazione dell'associazione in quanto, una volta nominati, gli amministratori cessano dalla loro carica e devono consegnare ai liquidatori i beni sociali. I liquidatori, quindi, compiono atti quali il pagamento di debiti e la riscossione di crediti, e devono redigere il bilancio finale della liquidazione.
- 4) Sono motivazioni che possono determinare lo scioglimento dell'associazione: il numero dei volontari/associati così esiguo da non consentire all'associazione di auto-sostenersi, il venire meno dell'interesse/attività statutaria, la non disponibilità delle persone a ricoprire gli incarichi di amministratore dell'associazione, etc.
- 5) In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

NORME APPLICABILI

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
- 2) Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
- 3) Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Art. 16

REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

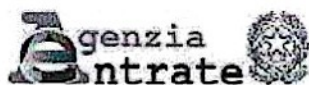
- 1) Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena
Sez. Stacc. di Pr. 14

Registrato il 08/11/2015
N° 67
€ 200,00 (duecento/00) Alii Privati Serie 3
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Dott. *Marco Caracci*

Marco Caracci



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MODENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MODENA

Registrazione di Atto Privato

Il 08/01/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGU , serie 3 , numero 47

data di stipula: 15/12/2024

ident.vo telematico: TGU25L000047000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94159320368

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94159320368				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24